

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (2015-2017)

Centro Studi e Ricerche storiche sull'Architettura Militare del Piemonte

SOMMARIO

- I. Definizioni
- II. Inquadramento
- III. Processo di adozione del PTTI
- IV. Misure per garantire l'adeguato livello di trasparenza

I. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intendono:

- 1) **PTPC**: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- 2) **RPC**: Responsabile Prevenzione della Corruzione
- 3) **PTTI**: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
- 4) **RT**: Responsabile per la Trasparenza
- 5) **PNA**: Piano Nazionale Anticorruzione
- 6) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione
- 7) **AQ**: Assicurazione della qualità
- 8) **CeSRAMP**: Centro Studi e Ricerche storiche sull'Architettura Militare del Piemonte
- 9) **CdA**: il Consiglio di Amministrazione del CeSRAMP ai sensi dello Statuto
- 10) **CS**: Comitato Scientifico del CeSRAMP ai sensi dello Statuto
- 11) **Presidente**: il Presidente del CeSRAMP ai sensi dello Statuto
- 12) **Vicepresidente**: Il Vicepresidente del CeSRAMP ai sensi dello Statuto
- 13) **Soprintendenza**: Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino
- 14) **PoliTO**: Politecnico di Torino
- 15) **UniTO**: Università degli Studi di Torino

II. INQUADRAMENTO SISTEMATICO

2.1. Natura e caratteristiche dell'Ente

Il CeSRAMP è costituito dalla L.R. 10 novembre 1992 n. 48, così come modificata dalla L.R. 29 aprile 2013 n. 7, su iniziativa della Regione Piemonte.

2.2. Inquadramento dell'Ente nella fattispecie di cui all'art. 11 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

L'art. 24bis della Legge 24 giugno 2014 n. 114 prevede che «la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1» da parte del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 si applichi anche agli enti descritti al seguente co. 2 lett. b e co. 3 della norma.

Con la determinazione del 17 giugno 2015 n. 8 pubblicata sulla G.U. il 3 luglio 2015, l'ANAC ha emanato le *Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*, la cui classificazione non coincide con quella normativa e, comunque, estende la portata applicativa della disciplina.

Secondo quanto stabilito dalle *Linee guida*, per «altri enti di diritto privato in controllo pubblico», «si deve trattare di enti, in particolare associazioni e fondazioni, che hanno natura privatistica, non necessariamente con personalità giuridica, rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull'attività con carattere di continuità ovvero un'influenza dominante sulle decisioni dell'Ente» (*sub par. 3.1., p. 25*).

L'altra categoria individuata dalle *Linee guida* è quella degli «enti di diritto privati partecipati», definiti come «quegli enti di natura privatistica, diversi dalle società, non sottoposti a controllo pubblico, cioè quelli le cui decisioni e la cui attività non risultano soggette al controllo dell'amministrazione nelle forme e nei modi illustrati nel paragrafo 3.1. [n.d.A.: citato nel capoverso precedente] (*sub par. 3.2., p. 28*). Secondo l'ANAC sono tali gli enti ove «nonostante l'autonomia statutaria e gestionale loro riconosciuta all'amministrazione sono attribuiti poteri di vigilanza in ragione della natura pubblica dell'attività svolta. Detti poteri possono sostanziarsi, ad esempio, nell'approvazione da parte dell'amministrazione degli atti fondamentali, nella formulazione di rilievi sui bilanci, nei compiti di verifica dell'effettiva tutela dei beneficiari secondo le forme individuate negli statuti».

Presentato il quadro degli enti interessati dai provvedimenti dell'ANAC, occorre esaminare quali siano le caratteristiche del CeSRAMP.

Il CeSRAMP, come ricordato, è costituito dalla L.R. 10 novembre 1992 n. 48 su iniziativa della Regione Piemonte. Allo statuto approvato con Deliberazione regionale n. 144-1727 del 25 settembre 1995, risale il primo assetto fondamentale. Ricorre dunque l'indice n. 1 riferito dalle *Linee guida* agli «enti di diritto privato in controllo pubblico», ossia «l'istituzione dell'ente in base alla legge o atto dell'amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale» (*sub par. 3.1.1., p. 25*).

Ricorre anche l'indice n. 2, ossia «la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell'amministrazione» (*sub par. 3.1.1., p. 25*). Il CeSRAMP è retto, secondo quanto disposto sulla base di quanto disposto dall'art. 3, co. 2, della L.R. 10 novembre 1992 n. 48 così come modificata dalla L.R. 29 aprile 2013 n. 7, da un presidente, il quale «è nominato dal Consiglio Regionale su una terna di nominativi indicati di concerto tra la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi, l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, individuati tra esperti conosciuti della disciplina» (L.R. 29 aprile 2013 n. 7, art. 1, co. 2). Il presidente è affiancato da un Consiglio di Amministrazione, «composto da cinque membri di cui uno svolge le funzioni di Presidente, che lo presiede» (*ivi*, art. 1, co. 1), Le modalità di individuazione e nomina dei quattro membri del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dallo Statuto (*ivi*, art. 1, co. 3). Essendo questo in fase di riforma, fa fede l'art. 5 (*norma transitoria*) co. 2, della medesima L.R. 29 aprile 2013 n. 7, il quale stabilisce che essi «sono nominati dal Consiglio Regionale sulla base di proposte formulate da: a) l'Università degli Studi di Torino; b) il Politecnico di Torino; c) la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi; d) la Provincia di Torino». Lo Statuto (art. 10 formulazione 1995) attribuisce poi la facoltà al CdA di nominare uno o più comitati scientifici «per l'elaborazione di iniziative e progetti specifici previsti dal programma di attività e di ricerca del Centro».

Assume particolare rilievo per gli scopi specifici del presente documento il fatto che per nessuna carica (nella fattispecie presidente, membro del CdA, membro del CS) assunta all'interno degli organi direttivi del CeSRAMP sia previsto emolumento.

Si ritiene che ricorrano anche l'indice n. 3, ossia il «prevalente o parziale finanziamento dell'attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento [...] del diritto di percepire contributi pubblici [...]» (*sub* par. 3.1.1., p. 25), e l'indice n. 4, ovvero «il riconoscimento in capo all'amministrazione di poteri di vigilanza [...]», tra i quali si citano le fattispecie «l'approvazione, da parte dell'amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento; l'approvazione, da parte dell'amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria, l'attribuzione all'amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto» (*sub* par. 3.1.1., p. 25).

Non pare invece ricorrere l'indice n. 5, ossia «la limitazione, da parte della legge, dell'apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati», in quanto il CeSRAMP ha più volte, nel passato, provveduto a cofinanziare la propria attività istituzionale attingendo a finanziamenti sia pubblici sia privati.

Vista la struttura del CeSRAMP, non ricorre nemmeno l'indice n. 6, ossia «per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote», in quanto il CeSRAMP non prevede quote.

Sulla base di quanto esposto e tenuto in debita considerazione quanto suggerito dalle *Linee guida* in tema di «analisi in concreto del rapporto tra amministrazione ed ente», si deve concludere che il CeSRAMP debba ritenersi, a tutti gli effetti, Ente di diritto privato in controllo pubblico.

III. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTTI

Il presente PTTI è stato approvato in bozza per garantirne distribuzione per presa visione dal CdA del CeSRAMP in data 29 aprile 2016.

Per l'elaborazione del presente PTTI, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dall'art. 6 co. 2 del D.Lgs 8 giugno 2011 n. 231 sono stati coinvolti il CdA e il CS del CeSRAMP, tenendo conto delle specificità del Centro e dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni di riferimento dei membri del CdA (Città Metropolitana di Torino, Soprintendenza, PoliTO, UniTO) e dalla Regione Piemonte.

Il presente PTPC è stato comunicato ai soggetti interessati tramite distribuzione e pubblicazione sul sito internet istituzionale.

IV. MISURE PER GARANTIRE L'ADEGUATO LIVELLO DI TRASPARENZA

4.1. Elenco delle misure

Le misure per garantire l'adeguato livello di trasparenza sono identificate:

1. l'adozione, l'attuazione e l'aggiornamento costante del PTTI, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e gli obblighi correlati;
2. la nomina del RT e la cura delle istanze di accesso civico;
3. l'adeguamento e l'aggiornamento costante del sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
4. l'azione di sensibilizzazione dei membri del CdA e del Comitato scientifico, affinché collaborino espressamente con Il RT nella fase di estrazione dei dati per la pubblicazione.

4.2. Il RT

In ragione dell'estrema esiguità del personale, il RT viene fatto coincidere con il RPC nella persona del dott. Fabrizio Zannoni, membro del CS del CeSRAMP nominato in tale ruolo dal CdA del CeSRAMP in data 29 aprile 2016, che è dotato di indipendenza e autonomia rispetto al CdA. Al RT spetta l'adozione e attuazione del PTTI oltreché l'adozione e attuazione dei regolamenti relativi.

4.2.1. Modalità di svolgimento dell'incarico.

Per l'espletamento di tale separata funzione, il RT è destinatario di un apposito e separato mandato oltreché di un potere sanzionatorio.

4.2.2. Compiti del RT

Si richiamano i compiti del RT come previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e adattabili alla fattispecie del CeSRAMP e si precisano gli ulteriori specifici compiti.

Il RT predispose un regolamento entro 20 giorni dall'adozione del PTTI che disciplina l'esercizio delle attività e prevede almeno:

- la previsione di una programmazione degli obblighi di adeguamento nel rispetto imprescindibile dei termini di legge e, in via subordinata, della prassi del CeSRAMP, della Regione Piemonte, di UniTO, PoliTO e della Soprintendenza;
- l'elaborazione di un rapporto annuale al CdA in ordine allo stato di attuazione del PTTI e la segnalazione di ogni criticità e attività correlata;
- la possibilità di verifiche a campione e puntuali;
- le modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte del RT mediante richiamo al sistema disciplinare del PTPC;
- la ricognizione e le modalità di esercizio dell'obbligo di segnalazione *ex* D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- l'alta sorveglianza rispetto all'effettuazione degli adempimenti previsti dal PTTI e diversi dal rispetto degli obblighi di pubblicazione.

4.3. Accesso Civico

Il RT predispose Regolamento per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e si fa garante della sua attuazione.

Il CeSRAMP adotta spontaneamente il PTTI in distribuzione per presa visione

Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Dott. Fabrizio Zannoni

Torino, 29 aprile 2016